

# TI\_GERICHTE 15.2000.98 vom 7. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.98](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.98)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.98 du 7 août 2000

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.98 del 7 agosto 2000

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l'eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità impone l'ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo prendere tempo o farne perdere (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 1 e 2 ad art. 27 LPR, p. 274). Esso non ha effetto sulla decorrenza del termine per ricorrere al Tribunale federale in conformità dell'art. 19 cpv. 1 LEF; lo stesso vale per il ricorso di diritto pubblico.

### E. 2

\_\_\_\_\_ si duole - per quanto ricevibile in sede di revisione contro un pronunciato di irricevibilità per tardività - del fatto che sarebbe stato violato il suo diritto di essere sentito, atteso che "nella sentenza si legge che sono state presentate le osservazioni dell'avv. \_\_\_\_\_, senza che la sottoscritta ne sia stata messa a conoscenza". In sede di osservazioni 8 giugno 2000 l'escusso aveva chiesto la reiezione del gravame per ragioni di merito, senza nulla addurre sulla tempestività del ricorso 25 maggio 2000 di \_\_\_\_\_ a) Per l'art. 26 lett. c LPR contro le sentenze dell'Autorità cantonale di vigilanza è dato il rimedio della revisione se vi è stata violazione del diritto di essere sentito a carico della parte che se ne prevale. b) Il diritto di essere sentito, dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost., richiede che l'Autorità cantonale di vigilanza esamini effettivamente le allegazioni di parte e si pronunci su di esse nel giudizio con adeguata motivazione. Siffatta esigenza non implica tuttavia che il giudice si occupi espressamente di ogni allegazione di fatto o di ogni argomento sollevato: egli può limitarsi all'essenziale, purché le parti siano in grado di comprendere i motivi posti a fondamento della decisione per poterla impugnare (Cometta, op. cit., n. 3.1. all'art. 26 LPR, p. 272). c) Nel caso di specie è di tutta evidenza che \_\_\_\_\_ poteva già disporre degli elementi utili per formulare ricorso ex art. 17 LEF già al momento della ricezione del provvedimento amministrativo 13 aprile 2000 dell'organo d'esecuzione forzata: dalla motivazione che "effettivamente l'opposizione appare in modo chiaro sulla copia del precetto destinata al creditore, ma che per una nostra svista non è stata annotata quale opposizione" (cfr. atto impugnato), alla precettante già risultavano o dovevano emergere con la necessaria chiarezza, ove si fosse determinata con la diligenza da lei ragionevolmente esigibile, gli elementi essenziali su cui fondare un ricorso ex art. 17 LEF. d) È bene ricordare che la procedura di ricorso è caratterizzata dall'istruttoria che in linea di principio porta poi al giudizio. Infatti, terminata la fase istruttoria preliminare - a cura dell'organo d'esecuzione forzata che ha emanato il provvedimento impugnato - atti e

documenti sono fatti pervenire all'Autorità cantonale di vigilanza. Può così avere inizio la fase istruttoria in senso proprio, che si compone di due elementi: fase istruttoria integrativa (art. 12 LPR), di natura facoltativa, e fase istruttoria in senso stretto (istruzione probatoria), necessaria in linea di principio se la fattispecie non è ancora matura per il giudizio (art. 19 e 20 LPR), di natura facoltativa, e fase istruttoria in senso stretto (istruzione probatoria), necessaria in linea di principio se la fattispecie non è ancora matura per il giudizio (art. 19 e 20 LPR). La fase istruttoria integrativa può suddividersi a sua volta in due momenti: quello integrativo dell'ulteriore scambio di allegati scritti, secondo le due modalità dell'ordinanza presidenziale o dell'istanza di replica del ricorrente, e quello integrativo dell'udienza esplicativa. Le due fasi integrative sono in linea di principio alternative. Solo in casi del tutto particolari e complessi e ipotizzabile il loro cumulo. Terminata la fase istruttoria integrativa, può iniziare l'istruzione probatoria volta all'accertamento degli elementi di fatto rilevanti per il giudizio. In linea di principio la necessità della fase istruttoria in senso stretto è presunta, riservata l'ipotesi che la fattispecie risulti d'acchito matura per il giudizio (Cometta, op. cit., n. 1 all'art. 12 LPR, p. 207 s.). e) Ne consegue che \_\_\_\_\_ si è attivata, in termini proceduralmente rilevanti, solo il 25 maggio 2000 contro il provvedimento amministrativo 13 aprile 2000 dell'UE di Lugano, noto alla precettante almeno dal 21 aprile 2000 (doc. F, inc. 15.2000.72). Il gravame, tardivo, è stato quindi a buon diritto dichiarato irricevibile. Le osservazioni solo di merito dell'escusso non potendo essere che inconferenti sull'esito della disputa ricorsuale, dalla loro mancata intimazione alla qui istante nessun pregiudizio le è potuto derivare.

### **E. 3**

Per tranquillizzare la precettante, in via abbondanziale le va ricordato che l'opposizione interposta dalla moglie dell'escusso già risulta evidente dall'esemplare per il creditore prodotto dalla stessa \_\_\_\_\_ (doc. A, inc. 15.2000.72): dallo stesso documento è pure di immediata comprensione l'errore - peraltro correttamente subito ammesso dall'organo d'esecuzione forzata - commesso dal funzionario che ha apposto il timbro "nessuna opposizione, unire il precetto alla domanda di proseguimento" (doc. A, inc. 15.2000.72), benché l'opposizione risultasse con chiarezza dalla sottolineatura sotto la formulazione prestampata "opposizione" e dalla firma nello spazio apposito. Ogni elucubrazione di segno contrario rasenta la temerarietà.

### **E. 4**

Trattandosi di rimedio straordinario di diritto cantonale, l'art. 20a cpv. 2 n. 4 seconda proposizione LEF non torna applicabile, i mezzi di impugnativa già essendo stati indicati nella pregressa sentenza su ricorso ex art. 17 LEF dell'11 luglio 2000.

### **E. 5**

La domanda di revisione va pertanto respinta. Non si prelevano spese (art. 16 cpv. 1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR). Richiamato l'art. 26 LPR, Pronuncia: 1. La domanda di revisione 27 luglio 2000 \_\_\_\_\_ è respinta. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente  
La segretaria